



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28-12-2017

**OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 29 DEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

MUNARI EMANUELE	Presente
MOSELE MARIA	Presente
FRANCO MASSIMO	Presente
LUNARDI DENIS	Presente
BAU' CARLO	Presente
VALENTE FILIPPO	Assente
BAU' LUIGILDO	Presente
ROSSI GIOVANNI	Presente
ROSSI PINO	Assente
DALLA BONA GIORGIO	Assente
POMPELE NATALE	Presente

Assume la presidenza il sig. MUNARI EMANUELE in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario sig.ra CALIULO DOTT.SSA ANGIOLETTA. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che all'art. 29 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 04.08.1993, viene regolamentata la retrocessione da sepoltura privata stabilendo testualmente quanto segue:

“La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del comune;

All'atto della retrocessione il comune tratterrà il 20% della tariffa in vigore in quel momento e sul rimanente 80% sarà corrisposto al concessionario un corrispettivo (C) così determinato:

$$C = t - (t : d x u)$$

dove:

t = tariffa in vigore all'atto della retrocessione

d = durata della concessione

u = anni usufruiti della concessione risultanti dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni rimanenti calcolati alla data della retrocessione;

Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata, si assume convenzionalmente, pari ad anni 99.”

Considerato che la norma presenta una contraddizione al comma 2, nella parte della formula in cui prevede che il corrispettivo da corrispondere al concessionario venga determinato in base alla tariffa in vigore all'atto della retrocessione e non rispetto all'80% della medesima tariffa, che costituisce la base di calcolo prevista nella formula;

Dato atto che l'ufficio preposto nel corso degli anni ha sempre considerato il valore "t" (tariffa in vigore all'atto della retrocessione) come tariffa già ridotta all'80% e che l'importo del corrispettivo a rimborso, risulta essere economicamente più favorevole al concessionario;

Ritenuto, ai fini della trasparenza, di fornire un'interpretazione autentica dell'art. 29 del vigente regolamento di polizia mortuaria precisando che all'atto della retrocessione il valore "t" sia riferito alla tariffa in vigore all'atto della retrocessione già ridotta all'80%;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/06/2017;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 24.05.2017;

Visto il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30.01.2017;

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 05.11.2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 8 (otto)
- FAVOREVOLI: 8 (otto)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

1) Di precisare, per le causali esposte in premessa, che la formula, da applicare in sede di retrocessione di sepolture private contenuta nell'art. 29 del vigente regolamento di polizia mortuaria, venga interpretata nel senso che il valore "t" sia riferito alla tariffa in vigore all'atto della retrocessione già ridotta all'80%;

2) Di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

- PRESENTI: 8 (otto)
- FAVOREVOLI: 8 (otto)
- CONTRARI: nessuno

- ASTENUTI: nessuno

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
MUNARI EMANUELE



IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO DOTT.SSA ANGIOLETTA